

Roma, 22 novembre 2021

Prot. 238/2021/SG

**Ai Segretari generali regionali e territoriali****Oggetto: Conversione decreto legge 127/2021 – cd Decreto green pass***Care colleghe e cari colleghi,*

vi inviamo in allegato la legge 165/2021 di conversione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*”.

Vi segnaliamo, di seguito, le novità apportate in sede di conversione.

- Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche relative al possesso della certificazione verde COVID-19 per l'accesso nei luoghi di lavoro, **i lavoratori sia pubblici che privati possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione**. In tal caso i lavoratori, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro (art. 1 comma 5; art 3 comma 5)
- Con riferimento al solo settore pubblico, modificando l'articolo 1 comma 5, viene specificato che il datore di lavoro (inteso come dirigente apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente, a seconda del relativo ordinamento) deve fornire **idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle modalità organizzative adottate per le verifiche sul possesso della certificazione verde**. Sul punto si ricorda che con l'adozione del D.P.C.M. del 12 ottobre 2021 sono state stabilite specifiche Linee guida per l'applicazione delle misure di controllo sul possesso della certificazione verde COVID-19 nel settore pubblico.
- L'articolo 3-bis, inserito in fase di conversione del dl 127/2021, specifica che, qualora la **scadenza di un certificato verde COVID-19 di un dipendente pubblico o privato si collochi nell'ambito della giornata lavorativa, il lavoratore può permanere nel luogo di lavoro per il tempo necessario a portare a termine il**

**turno di lavoro**, senza che vengano applicate le sanzioni previste in caso di permanenza nel luogo di lavoro in mancanza di una certificazione valida.

- Con riferimento all'istituto della somministrazione di lavoro, l'articolo 3 comma 4, modificato in fase di conversione del dl 127/2021, esclude il somministratore dall'obbligo di verifica circa il possesso della certificazione verde, con riferimento ai periodi di svolgimento della prestazione da parte del lavoratore presso un utilizzatore. Si precisa che è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza dell'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro.
- Si ricorda che l'art. 3 comma 7 per le imprese private con meno di quindici dipendenti prevede che, in caso di mancato possesso della certificazione verde, il datore di lavoro dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni. Con una modifica approvata in fase di conversione è stato previsto che il limite di dieci giorni è computato solo con riferimento ai giorni lavorativi e che la sospensione è rinnovabile (sempre per periodi di dieci giorni lavorativi) fino al termine del 31 dicembre 2021, ferma restando l'esclusione di ogni conseguenza disciplinare e la conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
- Il nuovo articolo 3-ter, inserito in fase di conversione del dl 127/2021, specifica che anche per gli operatori del servizio civile universale si applicano le norme del decreto 127/2021 relative al possesso della certificazione verde nel settore lavorativo pubblico o privato, a seconda della natura del soggetto presso cui è svolto il servizio civile.
- Il nuovo articolo 3-quater prevede che fino al termine dello stato di emergenza, attualmente fissato al 31 dicembre 2021, **il personale rientrante nelle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione nonché della professione di ostetrica, appartenente al comparto sanità, possano svolgere altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore.** In tale ipotesi non si applicano le norme vigenti in materia di incompatibilità con altre prestazioni lavorative rese dagli esercenti le professioni sanitarie dipendenti di Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale (art. 4, comma 7 legge 412/1991; art. 53 d.lgs. 165/2001; artt. 15-quater e 15-quinquies d.lgs. 502/1992).

La possibilità di svolgere altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore viene introdotta a condizione che gli incarichi esterni siano previamente autorizzati dal vertice dell'amministrazione di appartenenza che è chiamato, in sede di rilascio dell'autorizzazione, a verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro nonché la compatibilità con le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale e con l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, anche in relazione all'emergenza pandemica da COVID-19.

- Il nuovo articolo 4-bis prevede che, al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati, avvalendosi del medico competente nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del d.lgs. 81/2008 possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull'importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2, dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contenimento della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.

Fraterni saluti,

Il Segretario Generale  
Maurizio Petriccioli

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Maurizio Petriccioli'.

*All: Legge 165/2021*